

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che l'applicazione dei regolamenti :

— (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>,

— (CEE) n. 1784/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>,

comporta delle modifiche della nomenclatura tariffaria ;

considerando che l'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/81 <sup>(5)</sup>, deve essere modificato in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato nel modo seguente :

1. Il testo della nota complementare n. 2 del capitolo 17 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per " isoglucosio " ai sensi della sottovoce 17.02 D I s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio ».

(1) GU n. C 101 del 4. 5. 1981, pag. 58.

(2) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(5) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 8.

2. Il testo delle sottovoci 17.02 B e F è sostituito dal testo seguente :

« N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.02	B. Glucosio e sciroppo di glucosio ; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina : I. Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (a) : a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata ..... 25 (P) b) altri ..... 25 (P) II. altri : a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata ..... 50 (P) b) non nominati ..... 50 (P) F. Zuccheri e melassi, caramellati : I. contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio ..... 47 (P) II. altri: a) in polvere, anche agglomerata ..... 47 (P) b) non nominati ..... 47 (P)		

3. Il testo della nota complementare 2 del capitolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per "isoglucosio" ai sensi della sottovoce 21.07 F III s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio. » ;

4. Il testo della sottovoce 21.07 F è sostituito dal testo seguente :

« N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : I. di lattosio ..... 67 (P) II. di glucosio e di malto-destrina ..... 67 (P) III. di isoglucosio ..... 67 (P) IV. altri ..... 67 (P)		

5. Il testo della sottovoce 23.07 B I è sostituito dal testo seguente :

« N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.07	<p>B. altre, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :</p> <p>I. Contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio, o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore o uguale a 10 % ..... 15 (P) —</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % ..... 15 (P) —</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % ..... 15 (P) —</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % ..... 15 (P) —</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :</p> <p>1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % ..... 15 (P) —</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % ..... 15 (P) —</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ..... 15 (P) —</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % ..... 15 (P) —</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % ..... 15 (P) —</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % ..... 15 (P) —</p> <p>II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari ..... 15 (P) —</p> <p>C. non nominati ..... 15 — »</p>		

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI